



Firenze, 13 novembre 2009

All'Agenzia delle Dogane
Area Centrale Personale ed Organizzazione
Ufficio per le Relazioni Sindacali e la
Normativa del Lavoro

Alla Direzione Regionale per la Toscana
Area Personale Organizzazione Informatica
Ufficio per l'Organizzazione, le relazioni
Sindacali e la Normativa del Lavoro

Agli Uffici delle Dogane
AREZZO
FIRENZE
LIVORNO
PISA
PRATO

Oggetto: Orario di lavoro articolato in turni. Richiesta APOI DRD Firenze n. prot. 5580 del 20/02/2009 e nota ACPO n. prot. 41682/RU del 23/06/2009.

Con la nota prot. n. 5580 del 20/02/2009, la Direzione Regionale di Firenze chiedeva chiarimenti all'Area Centrale Personale Organizzazione circa il trattamento da riservare al personale turnista qualora lo svolgimento della prestazione lavorativa fosse avvenuto in giornata festiva infrasettimanale.

Con la nota n. prot. 41682/RU del 23/06/2009, l'Area Centrale Personale ed Organizzazione, Ufficio per le Relazioni Sindacali e la Normativa del Lavoro, si esprimeva concordando con quanto esposto dalla Direzione Regionale di Firenze, negando quindi il riconoscimento del riposo compensativo o del compenso per lavoro straordinario nel caso di orario di lavoro articolato in turni.

Al riguardo si fa presente che, *in primis*, il quesito risulta mal posto in quanto, nella fattispecie, si tratta non di riconoscere al personale turnista *"un ulteriore giorno di riposo"* né, tantomeno, un riposo compensativo, ma di consentire il recupero della maggiore attività lavorativa prestata, rispetto al resto del personale non turnista.

In secondo luogo, tanto le conclusioni cui perviene il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere U.P.P.A. n. 4/08: *"(...) nell'eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (...), al lavoratore spetta solo l'indennità per turno festivo"*, quanto il parere dell'ARAN n. 900-22A1: *"(...) nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno, al lavoratore deve essere corrisposta solo l'indennità per turno festivo"* (ed in tal senso anche i



pareri ARAN n. 900-22H2 e n. 900-24D1), si riferiscono alla non cumulabilità dell'indennità per turno festivo con altre forme di retribuzione, in particolare con lo straordinario.

Inoltre, si sottolinea, che l'indennità per turno festivo, spettante al lavoratore che presta servizio in giornata festiva infrasettimanale, ha la funzione di remunerare solamente il disagio per aver lavorato in un giorno festivo e non anche la maggiore attività di servizio prestata rispetto al resto del personale, la quale deve, pertanto, essere oggetto di un'ulteriore forma di recupero, onde assicurare la parità di trattamento.

Stante quanto sopra, a parere della scrivente O.S., **quello che deve essere riconosciuto ai lavoratori turnisti in occasione di attività lavorativa svolta in giornata coincidente con la festività infrasettimanale è il normale recupero, in modo proporzionato, della maggiore attività di servizio svolta rispetto al resto del personale**, così come indicato anche dalla nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, n. prot. C/3-6645 del 3/02/2004, e ciò al fine di garantire una parità di trattamento tra chi vede il proprio lavoro articolato in turni, per esigenze dell'Amministrazione, e chi aderisce ad altre forme di articolazione di orario, in quanto la legge 260 del 27/05/1949, che detta disposizioni in materia di ricorrenze festive, si applica indistintamente a tutti i lavoratori.

Stante quanto sopra, ed alla luce delle considerazioni su esposte, dal momento che le istanze dei lavoratori interessati tendevano e tendono non al riconoscimento di un ulteriore compenso (straordinario) per il lavoro prestato in giornata infrasettimanale, né all'attribuzione di un ulteriore giorno di riposo compensativo, bensì a vedersi garantita la parità di trattamento con il personale non turnista, **con la presente si chiede, di voler rivedere la posizione assunta dall'Amministrazione, consentendo a chi presta servizio in giornata infrasettimanale di recuperare la maggiore attività svolta rispetto al resto del personale non turnista, così come è avvenuto fino ad ora e continua ad avvenire negli Uffici delle Dogane interpellati.**

In attesa di conoscere l'orientamento dell'Area Centrale Personale ed Organizzazione, si intima, agli Uffici delle Dogane in indirizzo, di sospendere, nei confronti del personale turnista, qualsiasi deduzione, decurtazione o detrazione che possa far venir meno la parità di trattamento invocata e spettante; in caso contrario sarà cura della scrivente O.S. assumere tutte le iniziative ritenute opportune a tutela dei lavoratori interessati.

p/RdB-CUB Toscana
Agenzie Fiscali
Esecutivo Regionale

Laura Rossi